



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI MANFREDONIA

ORDINANZA N° 12/2014

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia,

- VISTI** gli articoli 104 e 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm. e ii., nonché gli articoli 40, 41 e 42 del Decreto Legislativo 30 marzo 1999 n. 96;
- VISTA** la Legge 23 giugno 2006 della Regione Puglia n. 17 *“Disciplina della tutela e dell’uso della costa”*;
- VISTA** l’Ordinanza balneare emessa dalla Regione Puglia in data 23 aprile 2013;
- VISTI** il foglio n. 14404 del 13/06/2013 e il foglio n. 9577 del 15/04/2013 entrambi del Comando in intestazione aventi ad oggetto *“Costoni franosi e/o tratti di sedime demaniale marittimo dichiarato non sufficientemente sicuro”*;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 04/2013 del 26/03/2013 *“Interdizione specchio acqueo antistante area in concessione per la costruzione di un approdo in località “Chiusa dei Santi” del Comune di Monte Sant’Angelo (FG)”*.
- VISTA** l’Ordinanza Sindacale del Comune di Monte S. Angelo n. 42/2013 del 24/07/2013;
- CONSIDERATO** che con la delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia n. 39 del 30/11/2005 in attuazione della Legge Regionale n. 19 del 09 dicembre 2002, si è approvato il Piano di Assetto Idrogeologico regionale, nonché le Norme Tecniche di Attuazione dove si definiscono i seguenti termini *“Area a pericolosità geomorfologia molto elevata (PG3): porzione di territorio interessata da fenomeni franosi attivi o quiescenti; Area a pericolosità geomorfologia elevata (PG2): porzione di territorio caratterizzata dalla presenza di due o più fattori geomorfologici predisponenti l’occorrenza di instabilità di versante e/o sede di frana stabilizzata;”*;
- VISTA** la nota n. 01.01.11/6265 del 02/04/2014 del Comando in intestazione con la quale si dava la disponibilità ad imbarcare a bordo della propria motovedetta le Civiche Amministrazioni, l’Autorità di Bacino della Puglia e gli uffici competenti della Regione Puglia per effettuare una ricognizione via mare delle coste interessate dal rischio idrogeologico;
- CONSIDERATI** gli esiti della riunione tenutasi presso gli Uffici della Capitaneria di Porto in data 16 aprile 2014 nel quale i funzionari dell’Autorità di Bacino specificavano che *“all’attualità non è adottato il P.A.I. per il comune di Monte S. Angelo”*;
- CONSIDERATO** che è stato eseguito un sopralluogo via mare congiuntamente ai funzionari dell’Autorità di Bacino in data 30/04/2014, i quali hanno rilevato sulla costa

del Comune di Monte S. Angelo fenomeni gravitativi diffusi potenzialmente ascrivibili alla categoria di pericolosità geomorfologica PG3.

ATTESO che, nonostante sia stato richiesto con la nota n. 8043 del 01/05/2014 del Comando in intestazione, non è pervenuto alcuno studio effettuato o osservazioni dal Comune di Monte S. Angelo rivolto all’Autorità di Bacino della Puglia per le modifiche delle classificazioni attribuite dallo stesso Organo Tecnico in occasione del sopralluogo via mare effettuato in data 30 aprile;

VISTO il rapporto di missione n. 30/2014 del 09/05/2014 della M/V CP 717 nel quale si specifica che *“dal controllo effettuato si rilevava la presenza di frane e distacchi di rocce di varie dimensioni in alcuni punti della falesia dei comuni di Monte S. Angelo e Mattinata che hanno interessato il tratto di spiaggia sottostante, come è possibile verificare nell’estratto del rapporto fotografico effettuato...”*

CONSIDERATO che in data 13 maggio 2014 si è tenuto presso la Prefettura di Foggia un incontro con S.E. il Prefetto, l’Autorità di Bacino della Puglia, il Commissario Straordinario delegato per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Puglia, la Capitaneria di Porto di Manfredonia, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste, il Genio Civile della Regione Puglia, i Sindaci e rappresentanti dei comuni costieri garganici interessati alla problematica, in occasione del quale si è altresì partecipato l’argomento agli operatori turistici presenti e durante il quale S.E. il Prefetto ha precisato che *“lo scopo della riunione di oggi è anche quello che i Comuni sappiano che devono intervenire con immediatezza al fine di mettere in sicurezza le zone pericolose”*;

VISTA la nota n. 6226 del 21/05/2014 dell’Autorità di Bacino della Puglia con la quale è stato specificato che *“per le rocce classificate come erodibili (paragrafo 2 dell’Atto di Indirizzo) l’ampiezza delle aree PG3 è pari alla somma di 2 termini: il primo relativo alla pericolosità verso monte è pari, a partire dal piede della falesia, a non meno di tre volte l’altezza della falesia, il secondo termine, relativo alla pericolosità verso valle, è pari ad almeno 2 volte l’altezza della falesia”. ... omissis ... “Al riguardo, per tale categoria di roccia (quelle classificate come non erodibili) ed in mancanza di studi di dettaglio, si potranno adottare, per le finalità indicate – individuazione delle fasce potenzialmente pericolose al piede delle falesie – gli stessi criteri prudenziali indicati per le rocce classificate come erodibili”*

CONSIDERATO che dal sopralluogo via terra esperito dal Comune di Monte S. Angelo e dall’Autorità di Bacino della Puglia in data 26 maggio 2014 i tecnici dell’Autorità di Bacino *“rilevavano condizioni di pericolosità geomorfologica evidente, ovvero potenziale, (classificabili, ai sensi delle Norme Tecniche del P.A.I. nelle categorie di PG3 e PG2) in tutte le località visitate”* (Chiusa dei santi, Bacco a Mare, Il Monaco, Lido Macchia-Armillotta, Proprietà privata in lat. 41°39’32,95”N-015°59’08,24”E, Camping il Gelso, Lido Varcaro, Chianca Masitto e Mare Azzurro).

VISTA la vigente Ordinanza di *“Sicurezza Balneare”* del Comando in intestazione;

VISTO il foglio n. 4450 del 22/05/2014 della Regione Puglia – Servizio Protezione Civile avente ad oggetto “*Iniziative comunali di protezione civile connesse alle condizioni di stabilità delle coste*”

CONSIDERATO che dalle risultanze dei sopralluoghi su menzionati è stato confermato il potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità nell’area di cui si tratta;

CONSIDERATA la necessità di dover assicurare la tutela della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, con precipuo riferimento agli specchi acquei sottostanti scogliere a picco sul mare ed interessati da pericoli anche potenziali della pubblica e privata incolumità attraverso l’interdizione di dette aree;

RITENUTO necessario aggiornare l’allegato 6 della propria Ordinanza n. 22/2011;

CONSIDERATA la necessità di risultare coerente con il mutato quadro normativo in materia di gestione del pubblico demanio marittimo a terra, le cui funzioni gestorie risultano ascritte a pieno titolo ai Comuni costieri, rimanendo in capo all’Amministrazione Marittima le sole competenze in ordine alla **sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare**;

VISTI gli articoli 17, 18, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

Gli specchi acquei ricadenti nel territorio di Monte S. Angelo, di seguito indicati, per una profondità, a partire dal piede della falesia, pari al doppio dell’altezza della medesima sono ritenuti pericolosi per la pubblica e privata incolumità a causa di possibili cedimenti, crolli e distacchi, che potrebbero verificarsi dalle retrostanti aree demaniali marittime, meglio individuate nelle singole schede tecniche allegate alla presente ordinanza, costituenti parte integrante, della stessa:

AREA A	
COORDINATE GEOGRAFICHE (DATUM WGS 84)	Dal punto 1: 41°38’13.99”N – 015°56’14.05”E
	Al punto 2: 41°38’35.97”N – 015°56’43.18”E

AREA B	
COORDINATE GEOGRAFICHE (DATUM WGS 84)	Dal punto 3: 41°38’40.83”N – 015°56’56.58”E
	Al punto 4: 41°40’51.76”N – 016°02’21.07”E

ORDINA

Articolo 1

Fermo restando gli obblighi previsti dalla vigente Ordinanza Balneare della Regione Puglia, dall’Ordinanza di Sicurezza Balneare del Comando in intestazione, nonché gli ulteriori obblighi e divieti derivanti dalle vigenti normative, a partire dalla data della presente Ordinanza, nelle zone di mare antistanti i tratti di costone roccioso a picco sul mare tra

località Chiusa dei Monaci (lat. 41°38'13,99"N – long. 015°56'14,05"E) e Gravaglione (lat. 41°40'51,76"N – long. 016°02'21,07"E) ad eccezione dell'area di cantiere in località "Chiusa dei Santi" (già disciplinata con Ordinanza 04/2013 del 26/03/2013) meglio evidenziati nel RENDE NOTO, è interdetta la navigazione, la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali in genere, oltre che la pesca professionale e sportiva, la balneazione (comprese le immersioni subacquee) e qualsiasi attività connessa all'uso del mare, per una distanza pari al doppio dell'altezza della falesia calcolata dal piede del costone roccioso a picco sul mare.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione, ovvero, ricorrendone i presupposti, dell'art. 53, comma 3, del Codice della Nautica da Diporto o delle altre pertinenti norme in materia.

Qualora la condotta del contravventore, in considerazione della gravità della stessa, vada a ledere i beni giuridici tutelati dalla presente Ordinanza e costituisca reato sarà perseguita ai sensi dell'art. 1231 del Codice della Navigazione.

L' Allegato 6 dell'Ordinanza 22/2011 di quest'Ufficio "Costoni a Picco sul mare con pericolo di frana presenti nel Circondario Marittimo di Manfredonia" nella parte riferita alle aree del Comune di Monte S Angelo s'intende abrogata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio in intestazione, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.manfredonia.guardiacostiera.it , nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Manfredonia, li 29/05/2014

IL COMANDANTE
C.F. (CP) *Marcello Luigi* NOTARO

